

Taglio del cuneo fiscale: effetti sulle retribuzioni degli addetti del settore edile

10 Febbraio 2020

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che dà attuazione alla Legge di Bilancio 2020, riducendo il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40mila euro.

Il **decreto-legge n. 3/2020**, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”[\[1\]](#), prevede un **doppio binario**, introducendo:

- **per i redditi fino a 28mila euro**, un **“trattamento integrativo”** da **600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020** (1.200 euro per l’anno 2021);
- **per i redditi da 28mila euro a 40mila euro**, una **detrazione fiscale equivalente**, di importo pari a 480 euro rimodulati, per i soli sei mesi del 2020 (luglio-dicembre).

Si tratta del primo provvedimento attuativo della Legge di Bilancio 2020[\[2\]](#), che ha stanziato, per l’intervento, tre miliardi di euro quest’anno e cinque miliardi a decorrere dall’anno 2021.

Il meccanismo messo a punto dai tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e illustrato nei cinque articoli del decreto, comporta, a partire dal 1° luglio 2020, una **maggiorazione mensile pari a 20 euro** per i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del **Bonus “Renzi”**.

Chi, invece, percepisce un reddito **da 26.600 euro a 28mila**, finora escluso dal bonus Irpef, beneficerà per la prima volta di un **incremento netto mensile di 100 euro** in busta paga. Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.

Reddito (euro) Importo del trattamento integrativo (euro)

Fino a 28.000 600

Per i redditi superiori ai 28mila euro, viene, invece, riconosciuta **una detrazione fiscale equivalente che decresce** fino ad arrivare al valore di 80 euro mensili in corrispondenza di un reddito di 35mila euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio si riduce progressivamente **fino ad azzerarsi** al raggiungimento di un livello di reddito pari **a 40mila euro**.

In particolare, come chiarito dall’art. 2 del DL, la detrazione fiscale è di importo pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l’importo di 5.000 euro.

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	0
Oltre 28.000 fino a 35.000	$480 + (600 - 480) * [1 - (rdt - 28.000) / (35.000 - 28.000)]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$480 * [1 - (rdt - 35.000) / (40.000 - 35.000)]$
Oltre 40.000	0

Saranno **i sostituti d'imposta** a riconoscere il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio e a verificare, poi, in sede di conguaglio, la spettanza o meno del bonus stesso.

Qualora, in sede di conguaglio, si accerti la non spettanza delle somme, si provvederà al recupero [\[3\]](#).

Con l'adozione di questo provvedimento, viene, dunque, **estesa la platea dei beneficiari del bonus Irpef**, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (*in primis* operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40mila euro).

Di seguito si riporta una tabella illustrativa degli **effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati del settore edile**.

LAVORATORE DIPENDENTE	Retribuzione media annuale*	Irpef lorda	Bonus Renzi semestrale	Nuovo Bonus semestrale	Nuovo Bonus mensile	Aumento semestrale	Incremento netto mensile in busta paga
Operaio comune	19.032	4.566,70	480	600	100	120	20
Operaio qualificato	21.278	5.145,20	480	600	100	120	20
Operaio specializzato	22.942	5.594,45	480	600	100	120	20
Operaio IV livello	24.232	5.942,64	480	600	100	120	20
Impiegato di I Livello	22.112	5.370,35	480	600	100	120	20
Impiegato di II Livello	24.659	6.058,10	480	600	100	120	20
Impiegato di III Livello	26.560	6.571,25	480	600	100	120	20
Impiegato di IV Livello	28.158	7.020,30	0	597	99,5	597	99,5
Impiegato di V Livello	29.756	7.627,48	0	570	95	570	95
Impiegato di VI Livello	34.306	9.356,50	0	492	82	492	82
Impiegato di VII Livello	37.261	10.479,43	0	262,9	43,8	262,9	43,8

*i dati riportati risalgono al mese di dicembre 2019 – CCNL Edilizia.

Il decreto, emanato con l'obiettivo di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie e la crescita

del paese, è ora oggetto di discussione parlamentare ai fini della sua conversione in legge (Atto Senato n. 1698).

[\[1\]](#) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 29 del 5-2-2020.

[\[2\]](#) Cfr. articolo 1 comma 7 della l. 27 dicembre 2019, n. 160.

[\[3\]](#) Per importi superiori a 60 euro, il recupero in busta paga verrà effettuato in quattro rate di pari importo (a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).